

## Iter 2010-2012 di modifica ad alcuni articoli dello Statuto della Fondazione

---

### **Fondazione Morcelliana al 50%?**

Le modifiche dello Statuto avviate nel 2010 con il Presidente don Alberto Boscaglia, dopo le variazioni già formalizzate nel 2003 sui criteri di composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, si propongono di rivalutare nel presente il patrimonio della Fondazione che intende rivestire il ruolo di risorsa a beneficio del Comune e della Parrocchia di Chiari. Mettere a reddito le proprietà fondiari ed immobiliari dell'ente, attraverso progetti condivisi come il fotovoltaico ed il golf, non significa certo impoverire la Fondazione ma perseguire la volontà di aggiornare e valorizzare il patrimonio con rendite utili da impiegare a vantaggio della comunità, in una reciprocità di intenti condivisi tra Comune e Parrocchia. Le variazioni dello Statuto, in piena sintonia con le finalità costitutive dell'ente, intervengono come strumenti indispensabili per far risorgere la Fondazione ed attuare i nuovi progetti. Le modifiche statutarie avviate nel 2003 con le novità nella composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione a posteriori diventano un'*impasse* insormontabile: è dimostrato che due Curatori – uno nominato dal Parroco ed uno dal Sindaco – non riescono, nonostante il fiorire a ripetizione di candidature, a identificare un terzo membro da eleggere come Presidente dell'ente fino al 2007. È il criterio di nomina arzigogolato su tre esponenti ad essere artificioso ed inconcludente. Ma soprattutto nello Statuto del 2003 scompare nell'art. 3 la finalità dell'istruzione giovanile espressa a chiare lettere nelle Tavole di Fondazione ed assolutamente in sintonia con il pensiero e l'opera – anche letteraria – dell'abate Morcelli. Lo Statuto va adeguato ai tempi: ecco la ragione principale che sollecita, all'alba del ventunesimo secolo, a porre mano ad una comprensibile differenziazione dell'ispirazione cattolica tra le finalità della Fondazione. L'ispirazione cattolica non deve riguardare lo scopo delle iniziative

che la Fondazione può mettere in opera ma viene focalizzata, a titolo di maggiore garanzia del suo manifestarsi in sintonia con le verità della fede, nelle persone chiamate a comporre il Consiglio di Amministrazione. Non si tratta, dunque, di cassare l'orientamento cattolico della Fondazione ma, a miglior difesa di questa finalità, di identificare la testimonianza del proprio credo nel componente designato dal Consiglio Affari Economici della Parrocchia che, come laico credente, in aggiunta ai due membri designati dal Parroco e dal Sindaco, rappresenta una garanzia di rispetto degli obiettivi dell'Istituto sul piano della coscienza e delle scelte di fede. L'ente non è, a questo punto, sbilanciato verso la Parrocchia ma si pone, nella rinnovata composizione del Consiglio di Amministrazione, adeguatamente rappresentativo delle componenti laica e religiosa della comunità, espresse di comune accordo tra il Sindaco ed il Parroco. Le modifiche dello Statuto consentono anche di adeguare la posizione dello stabile morcelliano di Viale Bonatelli (non più 21, ma 43) alla toponomastica comunale nel frattempo variata.

Da considerare come fattore importante inoltre la necessità di uniformare la durata delle cariche di Consiglieri, Segretario e Presidente: a fronte della variabilità precedente, (sei anni per i Curatori, quattro anni per il Segretario), si ritiene opportuno definire la durata quinquennale del mandato per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e per il Segretario dell'ente, con scadenza congiunta. Si procede in particolare nell'eliminazione del vincolo di residenza decennale contenuto nello Statuto revisionato del 2003: il criterio di anzianità per residenza viene infatti ritenuto illegittimo e indirettamente discriminatorio. La variazione di Statuto, condivisa tra Parroco e Sindaco, non si ispira ad una suddivisione tra Parrocchia e Comune del patrimonio della Fondazione: questo *modus operandi* si allinea ad interpretazioni già avvenute in passato, nella storia bicentenaria dell'ente, da parte di Parroci, Sindaci e Curatori precedenti. Questo criterio di destinazione dei beni della Fondazione rispecchia le Tavole Fondative del 1817 redatte dal Morcelli che specifica:

*"Il suddetto Conservatorio sarà amministrato da due Curatori, giusta il prescritto delle citate discipline, ed il diritto di loro nomina sarà esclusivamente ed in perpetuo nella famiglia Morcelli; ed in caso che questa si moltiplicasse in più rami, sarà lo stesso diritto esercitato dal più vecchio ed abile individuo della medesima. La nomina dei soggetti scelti per Curatori come sopra dovrà sottoporsi indispensabilmente al Revdo Sig Prevosto, od a quella primaria autorità ecclesiastica di questa parrocchia che vi sarà, nonché al primo degli amministratori della Comune di Chiari, per ottenere l'approvazione da accordarsi sollecitamente, ove ragionevoli motivi non vi ostassero. Estinguendosi la famiglia Morcelli l'elezione dei suddetti curatori sarà di esclusivo diritto delle sullodate due autorità ecclesiastica e comunale, senza il bisogno di approvazione di altri.*

Ed ancora Morcelli nel 1817 precisa:

*"Il suddetto Conservatorio sotto il predetto titolo sia e s'intenda sempre di privato, ed unico diritto della famiglia Morcelli, così ch'è il Governo non possa mai in nessun tempo vantarne alcuno sopra il medesimo, né ingerirsi minimamente nello stesso, sia sotto pretesto di perfezionamento, sia sotto qualunque altro. e nel caso di soppressione s'intende e vuole che le proprietà tutte, e diritti, che si costituiscono coll'atto presente per detto conservatorio passino immediatamente a solo beneficio, libera proprietà ed uso privato della famiglia Morcelli; e nel caso che questa fosse estinta, le proprietà e diritti come sopra, passare debbano per giusta metà a beneficio e nella proprietà dell'Ospitale di questa Comune e l'altra convertirsi a vantaggio della pubblica istruzione comunale di Chiari".*

Da rimarcare che, in piena epoca napoleonica, Morcelli evita la destinazione alla Parrocchia nel timore di possibili confische. La *Pianta Morale* del 24 settembre 1845 – come variazione statutaria dell'ente decisa a seguito dell'avvenuta estinzione della famiglia Morcelli – propone di demandare la nomina dei Curatori dell'ente al solo deputato comunale ma nell'Approvazione Governativa del 17 giugno 1846 si specifica che è necessaria *"la nomina di due Curatori incaricati dell'amministrazione del patrimonio dell'istituto, al parroco e primo deputato del comune, poiché ora è estinta la famiglia Morcelli"*, a stabilire come punto di non ritorno l'identico peso delle due massime autorità cittadine, laica e religiosa, nelle nomine. Lo Statuto del 1879 conferma questa scelta di rispetto delle Tavole di Fondazione. La destinazione al 50% tra Comune e Parrocchia è

dunque suffragata fin dalla costituzione dell'ente e confermata nei secoli fino al presente. Non una svendita, dunque, del patrimonio della Fondazione ma un'equa ripartizione a vantaggio della comunità clarense, laica e religiosa.

L'iter di modifica dello Statuto non risente delle intercorrenti variazioni nella composizione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione con le dimissioni di don Alberto Boscaglia di aprile 2011 e con la presidenza di Nadia Turotti fino al 1° marzo 2012 quando si definisce, con la riconferma di don Alberto Boscaglia a Presidente, l'attuale profilo dell'organismo di durata quinquennale che vede Presidente don Boscaglia, Consiglieri Nadia Turotti e Oscar Traversari, Segretario Andrea Memoli con scadenza congiunta di tutti i membri al 1° marzo 2017.

### **Ispirazione cattolica e donazione modale: i punti cruciali delle modifiche statutarie dell'Ente**

Il fulcro della questione risiede nell'eliminazione dell'ispirazione cattolica dall'art. 3 dello Statuto: più che di una cassazione degli obiettivi religiosi dell'Ente si tratta di una rimodulazione delle finalità statutarie. Viene infatti reintegrata la finalità dell'istruzione, scomparsa con le modifiche statutarie del 2003 a vantaggio esclusivo della solidarietà sociale, mentre la formulazione definitiva dei nuovi requisiti di nomina dei tre Curatori (uno da parte del Parroco, uno da parte del Sindaco ed uno indicato dal CPAE Consiglio Parrocchiale Affari Economici) identifica nella componente laica della comunità parrocchiale il giusto equilibrio delle istanze da parte degli esponenti del mondo religioso e civile di Chiari, nominati nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il principio della donazione modale o *datio ob causam* rappresenta la possibile cessione senza corrispettivo in denaro di parte del patrimonio ad altre organizzazioni e/o enti pubblici o privati senza scopo di lucro: si tratta dell'aspetto maggiormente controverso nel divenire delle modifiche dello Statuto. Viene stralciato nella stesura definitiva approvata dagli organismi competenti.

### **Aprile 2010. Proposta di modifiche dello Statuto inviata a Regione Lombardia**

Nel 2010 prende il via l'azione promossa dal Consiglio di Amministrazione per giungere ad ottenere la variazione degli articoli 3, 6, 15 e 16 dello Statuto da proporre al vaglio di Regione Lombardia.

È datata 29 aprile 2010 la lettera che il Presidente dell'ente, don Alberto Boscaglia, scrive alla dott.ssa Gabriella Stoppani della Presidenza – D.C. Affari Istituzionali e Legislativo, U.O. Rapporti Istituzionali di Regione Lombardia per una prima valutazione delle variazioni da apportare agli articoli 3, 6, 15 e 16 della Fondazione, redatte con la consulenza dell'avv. Giuseppe Onofri di Brescia.

Gentilissima dottoressa Stoppani,  
come da accordi intercorsi durante il colloquio di Venerdì 23 aprile,  
Le invio per un'analisi preliminare gli articoli dello Statuto che questa fondazione intenderebbe modificare.

Come avrà modo di verificare, alla luce dei suoi suggerimenti abbiamo cercato di coniugare le effettive esigenze dell'ente con il minor numero di modifiche possibili (di fatto gli articoli 3 e 6 e minimamente di riflesso il 15 e 16) attingendo alla bozza di statuto predisposto dalla Regione che Lei aveva proposto. Spero che il lavoro svolto sia buono e possa trovare riscontro positivo.

Ciò permetterebbe di porre effettivamente a disposizione delle comunità clarense tutta, sia civile che religiosa, risorse indispensabili alla realizzazione di interventi divenuti ormai improrogabili, in primis il nuovo polo scolastico, garantendo al contempo alla fondazione la possibilità di raggiungere i propri obiettivi statutari.

Il tutto in pieno accordo con l'amministrazione comunale e la parrocchia.

La ringrazio anticipatamente  
e resto in attesa di un cortese e, per quanto possibile, celere cenno di riscontro.  
Un ricordo nella preghiera,  
con gratitudine per la Sua attenzione e disponibilità.

il Presidente  
don Alberto Boscaglia

A stretto giro di posta elettronica, in data 29 aprile 2010, perviene la risposta della dott.ssa Gabriella Stoppani:

Gentilissimo Rev.,  
ho esaminato e condiviso con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro, chiamata a pronunciarsi sull'approvazione del nuovo Statuto, in virtù delle modifiche introdotte, ai sensi dell'art. 4 del R.R. 2/2001, la bozza di Statuto predisposta. Il testo, riprendendo sostanzialmente l'evoluzione dei bisogni emersi nel tempo, non sembrerebbe evidenziare ragioni ostative alla sua futura approvazione. Raccomando, però, di tener conto di eventuali vincoli impressi dalle tavole di fondazione e di motivare adeguatamente la delibera di approvazione delle modifiche statutarie. statutarie.  
Con i più cordiali saluti.  
Gabriella Stoppani

Regione Lombardia  
Presidenza – D.C. Affari Istituzionali e Legislativo  
U.O. Rapporti Istituzionali  
Via F. Filzi n. 22  
20124 MILANO

## **BOZZA DI NUOVO STATUTO AD APRILE 2010**

FONDAZIONE ISTITUTO MORCELLIANO  
STATUTO SOCIALE

### **TITOLO I ORIGINE, DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E PATRIMONIO**

#### **Articolo 1**

La Fondazione "Istituto Morcelliano" già Istituto Morcelli di Chiari "Gynaeceum Marianum Morcellianum", deriva la propria origine dall'iniziativa assunta nell'anno 1817 dal prevosto Stefano Antonio Morcelli, con atto 31 luglio 1817 rogato dal Notaio Brentana residente in Chiari, che lo distinse al n. 1466 di repertorio.

È stata eretta in Ente Morale con decreto del 24 ottobre 1829.

Il patrimonio è stato successivamente accresciuto in virtù di eredità, lasciti e donazioni posti in essere da più privati e religiosi per effetto di disposizioni testamentarie.

A seguito della sentenza del 7 aprile 1988, n. 396 della Corte Costituzionale e delle LL.RR. 27 marzo 1990 nr. 21 e n. 22, la Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. 34502 del 6 febbraio 1998, in relazione ai caratteri propri dell'Ente, ha depubblicizzato la Istituzione riconoscendo alla stessa la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'Art. 14 e seguenti del C.C.

Dal 22 marzo 1989 la Fondazione risulta iscritta presso i registri delle persone giuridiche di competenza regionale con il Nr. 137.

## Articolo 2

La Fondazione ha sede legale in Chiari (Bs) – Viale Bonatelli, 43.  
Potranno essere istituite altre sedi operative secondarie.

## Articolo 3

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo iniziative nel settore della formazione e istruzione dei minori e dei giovani con particolare attenzione a quelli in condizioni di svantaggio fisico, morale e/o materiale.

A tal fine la Fondazione in particolare e in via meramente esemplificativa:

- ✓ promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- ✓ promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni o enti che operano per la crescita civile, culturale e sociale della Comunità;
- ✓ promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini.

Le attività della Fondazione dovranno avvenire prevalentemente nel territorio del Comune di Chiari e comunque esclusivamente in quello della Regione Lombardia.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché ogni altra attività accessoria e/o strumentale al perseguimento dei fini statutari.

Al fine di garantire il raggiungimento dei propri fini statutari la Fondazione può avvalersi della collaborazione di altre organizzazioni e/o enti pubblici o privati anche con cessione senza corrispettivo di parte del patrimonio attraverso donazione modale o datio ob causam senza corrispettivo in denaro, di una parte del patrimonio della Fondazione, anche immobiliare, ad ente locale o a fondazione senza scopo di lucro al fine espresso di attuare in concreto le finalità statutarie, finalità in tal caso assunte dal beneficiario.

## Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) Dai beni immobili destinati a sede degli Uffici e delle attività dell'Ente, con i relativi arredi;
- b) Dagli altri beni immobili e mobili inventariati, già ricevuti o di futura acquisizione attraverso eredità, lasciti e donazioni o per effetto di trasformazioni patrimoniali, destinati alla produzione di redditi da impegnare per il raggiungimento dei fini istituzionali.

La Fondazione ritrae i mezzi necessari per l'esercizio della sua attività istituzionale:

- a) Dal reddito del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed eredità, o per effetto di trasformazioni patrimoniali, destinati alla produzione di redditi da impegnare per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- b) Da rette, tariffe o contributi versati da enti pubblici in genere, nonché da soggetti privati;
- c) Da ogni altra rendita o entrata non destinate ad incremento patrimoniale, ma al finanziamento dell'attività.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

## Articolo 5

Organi della Fondazione sono:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente

## TITOLO II IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### **Articolo 6**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Membri (o Curatori), di cui: uno di diritto nella persona del Parroco pro tempore della Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita di Chiari, con facoltà dello stesso di nomina di un suo sostituto stabile fino alla eventuale revoca; un secondo nominato dal Consiglio degli affari economici di detta parrocchia ed il terzo nominato dai primi due tra i cittadini residenti in Chiari.

La nomina del terzo avrà luogo per cooptazione da parte dei consiglieri, come detto designati, entro quarantacinque giorni dalla nomina degli stessi.

In caso di disaccordo tra i due o di mancata designazione entro il predetto termine di quarantacinque giorni, la nomina viene demandata al Vescovo di Brescia pro tempore.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, scadono congiuntamente e possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più consiglieri, la persona o le persone cui, come detto sopra, spetta il diritto di nomina provvederanno a surrogarli entro quarantacinque giorni; i nuovi designati resteranno in carica fino alla data in cui sarebbero cessati i membri da essi sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione, scaduto per decorrenza del mandato e/o per dimissioni, rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso spese autorizzato dal Consiglio.

### **Articolo 7**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, entro i limiti delle norme statutarie.

### **Articolo 8**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna normalmente almeno ogni tre mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno due Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con avviso scritto dai Consiglieri almeno tre giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere ridotto a giorni uno con le modalità precedentemente stabilite.

### **Articolo 9**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento di almeno due Membri, a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, nonché per le donazioni o datio ob causam immobiliari, occorre il voto favorevole dell'unanimità dei Membri del Consiglio di Amministrazione. Le votazioni si fanno per appello nominale oppure a voti segreti; hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti le persone.

### **Articolo 10**

Spetta al Consiglio di Amministrazione, con apposite deliberazioni:

- a) Individuare i diversi interventi ammissibili e la loro priorità sulla base della propria valutazione di opportunità e conformità ai fini statutarî;
- b) Emanare i regolamenti che disciplinano le modalità di organizzazione dei servizi e delle prestazioni ed i requisiti per l'ammissione agli interventi degli enti;
- c) Disciplinare con convenzioni le attività realizzate in collaborazione con altri organismi;

- d) Deliberare e fissare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione, l'organico, le attribuzioni, i diritti e i doveri dei dipendenti.

#### **Articolo 11**

Decadono dal Consiglio i Membri che, senza giustificato motivo, manchino, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione stesso.

La decadenza è deliberata dal Consiglio e subito comunica ai soggetti cui compete la nomina, ai sensi del precedente art. 6, che a loro volta la comunicano alla persona interessata e provvedono alla sua sostituzione.

#### **Articolo 12**

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario dell'Ente.

I verbali vengono trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

### **TITOLO III IL PRESIDENTE**

#### **Articolo 13**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive sedute;
- b) Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) Vigila sul regolare andamento della Fondazione;
- d) Firma gli atti della Fondazione.

#### **Articolo 14**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o di assenza.

Nel caso di impedimento anche del Vicepresidente, l'altro Consigliere sostituisce il Presidente.

### **TITOLO IV IL SEGRETARIO**

#### **Articolo 15**

Il Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, tra professionisti preferibilmente clarensi competenti in ambito amministrativo, iscritti in albi professionali, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i relativi verbali e collabora alla predisposizione dei bilanci.

Il Segretario rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Segretario può essere revocato (se esterno) o sostituito (se Membro interno) per qualsiasi motivo con voto a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione.

Per la funzione di Segretario è previsto un rimborso spese annuo forfetario stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

## TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 16**

In conformità alle disposizioni legislative, il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente alla redazione ed approvazione del bilancio preventivo entro il mese di dicembre e del conto consuntivo entro il mese di maggio dell'anno successivo.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 17**

In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ai fini di pubblica utilità conformemente alle finalità dell'Ente come esplicitate nell'art. 3 del presente Statuto.

### **Articolo 18**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge sulle persone giuridiche private.

L'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati al principio della libertà, dell'autonomia e dell'assistenza privata, fissati dall'art. 38 della Costituzione.

### **18 novembre 2010. Verbale notarile per modifiche agli art. 2, 3, 6, 9, 15 e 16 dello Statuto dell'Ente**

Il 18 novembre 2010 ad Iseo, presso lo studio del notaio Chiara Zichichi di Brescia, si svolge il Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il Presidente don Boscaglia ed i consiglieri Oscar Traversari e Nadia Turotti. Il verbale del Consiglio di Amministrazione che discute e delibera all'ordine del giorno la modifica degli articoli 2, 3, 6, 9, 15 e 16 del vigente Statuto della Fondazione viene redatto dal notaio Chiara Zichichi al n. 95947 di Repertorio e n. 16873 di raccolta. In questa sede il Presidente precisa che, a seguito di variazione della toponomastica da parte del Comune di Chiari, il numero civico attuale della sede è ora 43 e pertanto è necessario modificare l'articolo 2 dello Statuto della Fondazione. *"Il Presidente – verbalizza il notaio Chiara Zichichi - quindi informa i presenti di aver ottenuto sia dalla competente Autorità Governativa che dal Parroco pro tempore della Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita e dal Sindaco di Chiari, organi istituzionali dell'Ente, parere non ostativo in merito alle proposte modifiche statutarie e di seguito illustra le modifiche degli articoli 3, 6, 9, 15 e 16 dello Statuto sociale, peraltro già note agli intervenuti, che nel loro nuovo testo dovrebbero recitare:*

#### **"Articolo 2)**

La società ha sede in Chiari (BS) Viale Bonatelli n. 43."

#### **"Articolo 3)**

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo iniziative nel settore della formazione e istruzione dei minori e dei giovani con particolare attenzione a quelli in condizioni di svantaggio fisico, morale e /o materiale.

A tal fine la Fondazione in particolare e in via meramente esemplificativa:

promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;

promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni o enti che operano per la crescita civile, culturale e sociale della Comunità;

promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini.

Le attività della Fondazione dovranno avvenire prevalentemente nel territorio del Comune di Chiari e comunque esclusivamente in quello della Regione Lombardia.



La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché ogni altra attività accessoria e/o strumentale al perseguimento dei fini statutari.

Al fine di garantire il raggiungimento dei propri fini statutari la Fondazione può avvalersi della collaborazione di altre organizzazioni e/o enti pubblici o privati anche con cessione senza corrispettivo di parte del patrimonio attraverso donazione modale o datio ob causam senza corrispettivo in denaro, di una parte del patrimonio della Fondazione, anche immobiliare, ad ente locale o a fondazione senza scopo di lucro al fine espresso di attuare in concreto le finalità statutarie, finalità in tal caso assunte dal beneficiario”.

#### “Articolo 6)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Membri (o Curatori) di cui: uno di diritto nella persona del Parroco pro tempore della Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita di Chiari, con facoltà dello stesso di nomina di un suo sostituto stabile fino alla eventuale revoca; un secondo nominato dal Consiglio degli affari economici di detta parrocchia ed il terzo nominato dai primi due tra i cittadini residenti in Chiari.

La nomina del terzo avrà luogo per cooptazione da parte dei consiglieri, come detto designati, entro quarantacinque giorni dalla nomina degli stessi.

In caso di disaccordo tra i due o di mancata designazione entro il predetto termine di quarantacinque giorni, la nomina viene demandata al Vescovo di Brescia pro tempore.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, scadono congiuntamente e possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più consiglieri, la persona o le persone cui, come detto sopra, spetta il diritto di nomina provvederanno a surrogarli entro quarantacinque giorni; i nuovi designati resteranno in carica fino alla data in cui sarebbero cessati i membri da essi sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione, scaduto per decorrenza del mandato e/o per dimissioni, rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso spese autorizzato dal Consiglio”.

#### “Articolo 9)

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento di almeno due Membri, a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, nonché per le donazioni o datio ob causam immobiliari, occorre il voto favorevole dell'unanimità dei Membri del Consiglio di Amministrazione. Le votazioni si fanno per appello nominale oppure a voti segreti; hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti le persone”.

#### “Articolo 15)

Il Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, tra professionisti preferibilmente clarensi competenti in ambito amministrativo, iscritti in albi professionali, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i relativi verbali e collabora alla predisposizione dei bilanci.

Il Segretario rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Segretario può essere revocato (se esterno) o sostituito (se Membro interno) per qualsiasi motivo con voto a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione.

Per la funzione di Segretario è previsto un rimborso spese annuo forfetario stabilito dal Consiglio di Amministrazione”.

#### **"Articolo 16)**

In conformità alle disposizioni legislative, il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente alla redazione ed approvazione del bilancio preventivo entro il mese di dicembre e del conto consuntivo entro il mese di maggio dell'anno successivo.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno".

Il Consiglio di Amministrazione delibera all'unanimità e per alzata di mano di approvare le modifiche proposte dal Presidente senza apportarvi variazione alcuna.

## **Fondazione Istituto Morcelliano Statuto Sociale**

### **Titolo I**

#### **Origine, denominazione, oggetto, sede e patrimonio**

##### **Articolo 1**

La Fondazione "Istituto Morcelliano" già Istituto Morcelli di Chiari "*Gynaeceum Marianum Morcellianum*", deriva la propria origine dall'iniziativa assunta nell'anno 1817 dal prevosto Stefano Antonio Morcelli, con atto 31 luglio 1817 rogato dal Notaio Brentana residente in Chiari, che lo distinse al n. 1466 di repertorio.

È stata eretta in Ente Morale con decreto del 24 ottobre 1829.

Il patrimonio è stato successivamente accresciuto in virtù di eredità, lasciti e donazioni posti in essere da più privati e religiosi per effetto di disposizioni testamentarie.

A seguito della sentenza del 7 aprile 1988, n. 396 della Corte Costituzionale e delle LL.RR. 27 marzo 1990 nr. 21 e n. 22, la Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. 34502 del 6 febbraio 1998, in relazione ai caratteri propri dell'Ente, ha depublicizzato la Istituzione riconoscendo alla stessa la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'Art. 14 e seguenti del C.C.

Dal 22 marzo 1989 la Fondazione risulta iscritta presso i registri delle persone giuridiche di competenza regionale con il Nr. 137.

##### **Articolo 2**

La Fondazione ha sede legale in Chiari (Bs) – Viale Bonatelli, 43.

Potranno essere istituite altre sedi operative secondarie.

##### **Articolo 3**

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo iniziative nel settore della formazione e istruzione dei minori e dei giovani con particolare attenzione a quelli in condizioni di svantaggio fisico, morale e/o materiale.

A tal fine la Fondazione in particolare e in via meramente esemplificativa:

promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;

promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni o enti che operano per la crescita civile, culturale e sociale della Comunità;

promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini.

Le attività della Fondazione dovranno avvenire prevalentemente nel territorio del Comune di Chiari e comunque esclusivamente in quello della Regione Lombardia.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché ogni altra attività accessoria e/o strumentale al perseguimento dei fini statutari.

Al fine di garantire il raggiungimento dei propri fini statutari la Fondazione può avvalersi della collaborazione di altre organizzazioni e/o enti pubblici o privati anche con cessione senza

corrispettivo di parte del patrimonio attraverso donazione modale o *datio ob causam* senza corrispettivo in denaro, di una parte del patrimonio della Fondazione, anche immobiliare, ad ente locale o a fondazione senza scopo di lucro al fine espresso di attuare in concreto le finalità statutarie, finalità in tal caso assunte dal beneficiario.

#### Articolo 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) Dai beni immobili destinati a sede degli Uffici e delle attività dell'Ente, con i relativi arredi;
- b) Dagli altri beni immobili e mobili inventariati, già ricevuti o di futura acquisizione attraverso eredità, lasciti e donazioni o per effetto di trasformazioni patrimoniali, destinati alla produzione di redditi da impegnare per il raggiungimento dei fini istituzionali.

La Fondazione ritrae i mezzi necessari per l'esercizio della sua attività istituzionale:

- a) Dal reddito del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed eredità, o per effetto di trasformazioni patrimoniali, destinati alla produzione di redditi da impegnare per il raggiungimento dei fini istituzionali;
- b) Da rette, tariffe o contributi versati da enti pubblici in genere, nonché da soggetti privati;
- c) Da ogni altra rendita o entrata non destinate ad incremento patrimoniale, ma al finanziamento dell'attività.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

#### Articolo 5

Organi della Fondazione sono:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente

### Titolo II

#### Il Consiglio di Amministrazione

#### Articolo 6

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Membri (o Curatori), di cui: uno di diritto nella persona del Parroco pro tempore della Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita di Chiari, con facoltà dello stesso di nomina di un suo sostituto stabile fino alla eventuale revoca; un secondo nominato dal Consiglio degli affari economici di detta parrocchia ed il terzo nominato dai primi due tra i cittadini residenti in Chiari.

La nomina del terzo avrà luogo per cooptazione da parte dei consiglieri, come detto designati, entro quarantacinque giorni dalla nomina degli stessi.

In caso di disaccordo tra i due o di mancata designazione entro il predetto termine di quarantacinque giorni, la nomina viene demandata al Vescovo di Brescia pro tempore.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, scadono congiuntamente e possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente.

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque motivo, di uno o più consiglieri, la persona o le persone cui, come detto sopra, spetta il diritto di nomina provvederanno a surrogarli entro quarantacinque giorni; i nuovi designati resteranno in carica fino alla data in cui sarebbero cessati i membri da essi sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione, scaduto per decorrenza del mandato e/o per dimissioni, rimane in carica, per i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso spese autorizzato dal Consiglio.

#### **Articolo 7**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, entro i limiti delle norme statutarie.

#### **Articolo 8**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna normalmente almeno ogni tre mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno due Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate con avviso scritto ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere ridotto a giorni uno con le modalità precedentemente stabilite.

#### **Articolo 9**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento di almeno due Membri, a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, nonché per le donazioni o datio ob causam immobiliari, occorre il voto favorevole dell'unanimità dei Membri del Consiglio di Amministrazione. Le votazioni si fanno per appello nominale oppure a voti segreti; hanno sempre luogo a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti le persone.

#### **Articolo 10**

Spetta al Consiglio di Amministrazione, con apposite deliberazioni:

- a) Individuare i diversi interventi ammissibili e la loro priorità sulla base della propria valutazione di opportunità e conformità ai fini statutarî;
- b) Emanare i regolamenti che disciplinano le modalità di organizzazione dei servizi e delle prestazioni ed i requisiti per l'ammissione agli interventi degli enti;
- c) Disciplinare con convenzioni le attività realizzate in collaborazione con altri organismi;
- d) Deliberare e fissare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione, l'organico, le attribuzioni, i diritti e i doveri dei dipendenti.

#### **Articolo 11**

Decadono dal Consiglio i Membri che, senza giustificato motivo, manchino, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione stesso.

La decadenza è deliberata dal Consiglio e subito comunicata ai soggetti cui compete la nomina, ai sensi del precedente art. 6, che a loro volta la comunicano alla persona interessata e provvedono alla sua sostituzione.

#### **Articolo 12**

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario dell'Ente.

I verbali vengono trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

### **Titolo III Il Presidente**

#### **Articolo 13**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- a) Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive sedute;
- b) Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) Vigila sul regolare andamento della Fondazione;
- d) Firma gli atti della Fondazione.

#### **Articolo 14**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o di assenza.  
Nel caso di impedimento anche del Vicepresidente, l'altro Consigliere sostituisce il Presidente.

### **Titolo IV Il segretario**

#### **Articolo 15**

Il Segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso, tra professionisti preferibilmente clarensi competenti in ambito amministrativo, iscritti in albi professionali, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Segretario assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i relativi verbali e collabora alla predisposizione dei bilanci.

Il Segretario rimane in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Il Segretario può essere revocato (se esterno) o sostituito (se Membro interno) per qualsiasi motivo con voto a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione.

Per la funzione di Segretario è previsto un rimborso spese annuo forfetario stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

### **Titolo V Disposizioni generali**

#### **Articolo 16**

In conformità alle disposizioni legislative, il Consiglio di Amministrazione provvede annualmente alla redazione ed approvazione del bilancio preventivo entro il mese di dicembre e del conto consuntivo entro il mese di maggio dell'anno successivo.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 17**

In caso di scioglimento, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ai fini di pubblica utilità conformemente alle finalità dell'Ente come esplicitate nell'art. 3 del presente Statuto.

#### **Articolo 18**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre disposizioni di legge sulle persone giuridiche private.

L'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati al principio della libertà, dell'autonomia e dell'assistenza privata, fissati dall'art. 38 della Costituzione.

F.to: don Alberto Boscaglia- Prosperi Rosanna- Graziella Giordo- Chiara Zichichi Notaio (L.S.)

È datata 2 dicembre 2010 la richiesta del Presidente della Fondazione don Alberto Boscaglia al Presidente della Giunta Regionale D.C. Affari Istituzionali e Legislativi, Struttura Rapporti Istituzionali di approvare, ai sensi dell'art. 4 del R.R. 2.04.2001 n. 2, le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'ente il 18 Novembre 2010 e verbalizzate dal notaio Chiara Zichichi in Brescia.

Le motivazioni con proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto sono fatte proprie dal Consiglio di Amministrazione nominato il 21 marzo 2011 con il Presidente Nadia Turotti ed i consiglieri Oscar Traversari ed Andrea Memoli e legittimato dal parere della Commissione di Controllo dell'Asl di Brescia e da Regione Lombardia del 14 marzo 2011.

Perviene, in data 14 giugno 2011, la richiesta da Regione Lombardia di trasmettere le deliberazioni del rinnovato Consiglio di Amministrazione della Fondazione, verbalizzata con atto pubblico notarile.



Regione Lombardia

Giunta Regionale  
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E  
SOLIDARIETA' SOCIALE  
SISTEMI DI WELFARE  
ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano  
Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[famiglia@pec.regione.lombardia.it](mailto:famiglia@pec.regione.lombardia.it)

RACCOMANDATA A.R.

Protocollo G1.2011.0007510 del 14/06/2011  
Firmato digitalmente da PAOLA PALMIERI

Alla  
Fondazione Istituto Morcelliano  
via Bonatelli 21  
25032 CHIARI (BS)

**Oggetto : Istanza modifica statutaria – art. 4 Regolamento regionale 2/2001.**

Con riferimento alla nota prot. G1.2011.3010 dell'8.03.2011 e alla nota dell'ASL Brescia, pervenuta il 22.04.2011, prot. G1.2011.5151, riguardanti, rispettivamente, la sospensione dei termini di approvazione delle modifiche statutarie da parte di questa Amministrazione, e gli esiti dell'attività di vigilanza e controllo, si rileva quanto segue.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ente in indirizzo, con la quale venivano approvate le modifiche allo Statuto della Fondazione, di cui all'atto pubblico del 18/11/2010, n.95947/16873 rep., a rogito del notaio dott.ssa Chiara Zichichi, risulta adottata dall'organo di amministrazione successivamente dichiarato illegittimamente costituito dall'Autorità di controllo.

Alla luce di quanto sopra, si richiede di trasmettere la deliberazione del nuovo Consiglio di Amministrazione, verbalizzata con atto pubblico notarile, atta a ratificare, nella forma prevista dal regolamento regionale 2/2001, le modifiche allo statuto della Fondazione.

Si chiede inoltre di chiarire, con apposita relazione, le finalità e l'attività prevalente che la fondazione intende perseguire dopo la trasformazione degli scopi proposta. Questo al fine di individuare l'ufficio della Giunta regionale competente all'istruttoria del procedimento come disciplinato dall'art. 3 del Regolamento regionale 2/2001.

Si rinvia, pertanto l'esame dei contenuti del nuovo statuto, ad avvenuta acquisizione della documentazione sopra richiesta.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si inviano distinti saluti.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
PAOLA PALMIERI

**Referente per l'istruttoria della pratica:** SIMONA VENTRELLA Tel. 02/6765.3614

La richiesta pervenuta da Regione Lombardia il 14 giugno 2011

In data 5 luglio 2011, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con deliberazione verbalizzata mediante atto pubblico rogitato dal notaio Chiara Zichichi in Brescia rep. N. 97680 racc. 17664 e registrato a Brescia in data 14 luglio 2011, approva le modifiche allo Statuto della Fondazione.

Alla data del 18 luglio 2011 – prot. Al.2011.0070108 - risale la lettera inviata dal Consiglio di Amministrazione alla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione integrazione, Solidarietà Sociale, Sistemi di Welfare di Regione Lombardia in cui si illustrano nel dettaglio le motivazioni che stanno alla base della proposta di variazione di alcuni articoli dello Statuto dell'ente.

**Motivazioni della proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto e relazione riguardo le finalità e l'attività prevalente che la Fondazione intende perseguire dopo la trasformazione degli scopi proposta redatte dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con Presidente Nadia Turotti**

**1. ISPIRAZIONE CATTOLICA CONTEMPLATA NON NELLE FINALITÀ MA NELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

- 1.2. La pastorale giovanile contemporanea (così possiamo intendere l'opera di "ispirazione cristiana cattolica" di un parroco, simile a quanto oggi fanno gli oratori parrocchiali) deve potersi servire, tra le altre, di iniziative a-confessionali. Si pensi al centro di Aggregazione Giovanile, ai concerti, agli eventi sportivi e ludici ecc..
- 1.3. La varietà delle religioni e delle etnie, in particolare tra i ragazzi e i giovani, interroga sull'apertura/esclusione ad alcune proposte da sempre confessionali ma spesso partecipate da non cattolici (Grest, campi estivi, addirittura associazioni deputate alla catechesi).
- 1.4. Si ritiene oggi che garante dell'ispirazione cattolica di una iniziativa sia la persona proponente. Ciò permette una apertura missionaria (questa sì tipica della cattolicità) di cui in passato non si sentiva certo il bisogno.
- 1.5. Da ultimo, chi conosce la vicenda del Morcelli può intuire, senza sforzo, il rilievo determinante a suo tempo del timore di una confisca statale, quale motivo delle nomine del CdA (avrebbe di certo preferito tenere per sé quei beni!), dove addirittura il parroco è presente accanto al sindaco non come pastore, ma solo in quanto "autorità religiosa" (Istrumento di Fondazione, V-VI).
- 1.6. Da qui la modifica proposta di parte dell'articolo 3 (togliendo "di ispirazione cristiana cattolica") e dell'articolo 6 sotto riportato:

**art. 6 (attuale)**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Membri (o Curatori) scelti fra i cittadini clarensi residenti da almeno dieci anni che diano garanzia dell'osservanza dei fini statutari, due dei quali vengono nominati a titolo personale uno ciascuno dal Parroco pro tempore della Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita di Chiari e dal Sindaco pro tempore di Chiari.

La nomina del terzo avrà luogo per cooptazione da parte dei consiglieri, come detto designati, entro quarantacinque giorni dalla nomina degli stessi.

In caso di disaccordo tra i due o di mancata designazione entro il predetto termine di quarantacinque giorni, la nomina viene demandata al Sindaco ed al Parroco che

provvederanno, congiuntamente e sempre a titolo personale, alla nomina.

**art. 6 (proposta di modifica)**

*Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Membri (o Curatori) di cui: uno di diritto nella persona del Parroco pro tempore della Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita di Chiari, con facoltà dello stesso di nomina di un suo sostituto stabile fino alla eventuale revoca; un secondo nominato dal Consiglio degli affari economici di detta parrocchia ed il terzo nominato dai primi due tra i cittadini residenti in Chiari.*

*La nomina del terzo avrà luogo per cooptazione da parte dei consiglieri, come detto designati, entro quarantacinque giorni dalla nomina degli stessi.*

*In caso di disaccordo tra i due o di mancata designazione entro il predetto termine di quarantacinque giorni, la nomina viene demandata al Vescovo di Brescia pro tempore.*

**2. LA FINALITÀ DELLA FORMAZIONE E DELL'ISTRUZIONE ACCANTO ALL'ASSISTENZA E ALLA SOLIDARIETÀ SOCIALE**

2.1. Mi pare che distinguere "assistenza" e "istruzione" dando prevalenza a una delle due sia una questione a cui in origine la Fondazione non è stata chiamata a rispondere. Probabilmente all'epoca non era possibile istruire senza assistere, né assistere senza istruire. Se il nostro sguardo va ai ragazzi e ai giovani, cioè a coloro che vivono una fase della vita in cui si viene **aiutati a formare** oggi come ieri la propria personalità, a maggior ragione fatichiamo a distinguere le due finalità.

2.2. L'Istromento di Fondazione **mette sullo stesso piano assistenza** (ospedale) e **istruzione** (scuola pubblica) nell'obiettivo di mantenere privato il destino dell'ente (dove per "privato" si intende perfino la comunità clarense di fronte al governo "statale"):

*«Il suddetto Conservatorio sotto il predetto titolo sia e s'intenda sempre di privato, ed unico diritto della famiglia Morcelli, così che il Governo non possa mai in nessun tempo vantarne alcuno sopra il medesimo, né ingerirsi minimamente nello stesso, sia sotto pretesto di perfezionamento, sia sotto qualunque altro. e nel caso di soppressione s'intende e vuole che le proprietà tutte, e diritti, che si costituiscono coll'atto presente per detto conservatorio passino immediatamente a solo beneficio, libera proprietà ed uso privato della famiglia Morcelli; e nel caso che questa fosse estinta, le proprietà e diritti come sopra, passare debbano per giusta metà a beneficio e nella proprietà dell'Ospitale di questa Comune e l'altra convertirsi a vantaggio della pubblica istruzione comunale di Chiari» (IV).*

2.3. Il Morcelli mostra a più riprese l'**intenzione di istruire** i giovani, in particolare quelli più svantaggiati. Nel 1793 si pubblica a Brescia la *Costituzione delle scuole pubbliche di Chiari*, opera che testimonia il suo impegno come riformatore e i suoi indirizzi pedagogici. Viene associato all'*Accademia del Dipartimento del Mella* nel 1801, all'*Istituto Nazionale* per volontà di Napoleone l'anno dopo, nel 1808 all'*Accademia di Firenze*, nel 1810 a quella di *Napoli*, nel 1811 a quella di *Roma*. Nel 1814 pubblica a Brescia un'antologia latina per gli studenti della scuola di Chiari: sono poesie latine parte di autori classici, parte scritte dallo stesso Morcelli che si ispira a fatti, situazioni e icone della vita clarense. Nel 1815 istruisce il *Conservatorio delle Pupille* per l'accoglienza e l'educazione delle fanciulle prive di tutela. Nel 1817 sottoscrive l'atto di donazione della sua *Biblioteca*, con relativi attrezzi di legname a vantaggio della gioventù studiosa, alla Congregazione della Carità.

2.4. Interessante notare la presenza della **finalità dell'istruzione** dal 1817 al 2003.



Nella *Regola per le due presidenti* del 1817, allegata all'*Istromento*, si legge:

*«Sarà loro premura tenere esercitate le pupille secondo le loro capacità ed istruirle nelle cose occorrenti nelle famiglie; insegneranno loro a coltivare l'orto, a fare il bucato, e a chi riesce a leggere, se ne avesse il talento».*

La *Carta morale* del 1845 riporta:

*«Natura ed oggetto del pio luogo: l'Istituto è destinato a dare ricovero, vitto, istruzione ed educazione familiare con sentimenti di povertà alle pupille di questo paese al senso dell'istruzione del Prevosto Stefano Antonio Morcelli del fu Franco di questa comune; e questo allo scopo che istruite convenientemente ed altresì pienamente premunite contro il vizio profano, riescano a diventare buone domestiche, buone mogli e savie madri».*

Lo *statuto* del 1878 scrive:

*«Scopo dell'Opera pia è di raccogliere, mantenere, istruire, ed educare alle sociali e cristiane virtù giovinette clarensi sprovvedute di mezzi e di domestica tutela».*

Infine, quello recentissimo del 2003 si presenta così:

*«Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale di ispirazione cristiana cattolica e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.».*

La vera domanda allora pare non sia "perché aggiungere la finalità dell'istruzione?", quanto piuttosto "perché nel 2003 è stata tolta (tra l'altro, con l'avverbio *esclusivamente*)?".

2.5. I tempi della scuola di oggi, mai così prolungati e spesso completati dai dopo – scuola, tendono ancor di più a comprendere il momento assistenziale in quello dell'istruzione, addirittura facendone coincidere talvolta gli spazi e gli educatori. Da un lato ritroviamo così alcuni progetti che entrano nell'orario scolastico, dall'altro si aiutano i ragazzi a fare i compiti nel momento aggregativo. Per inciso, la Fondazione svolge da tempo entrambe le attività.

2.6. Da qui la modifica proposta di parte dell'articolo 3:

**art. 3 (attuale)**

Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale di ispirazione cristiana cattolica e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari.

I minori ed i giovani rappresentano la realtà più significativa cui saranno rivolti gli interventi che la Fondazione programmerà per la prevenzione del disagio giovanile.

Tenuto conto delle origini della Fondazione, trovano particolare considerazione:

- a) L'educazione morale ed intellettuale e la formazione cattolica dei minori e dei giovani in condizioni familiari e/o soggettive di difficoltà economica e sociale.
- b) La promozione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di carattere innovativo o sperimentale con particolare riferimento ai servizi diretti a necessità educativo/assistenziali non ancora adeguatamente oggetto di pubblici interventi.

**art. 3 (proposta di modifica)**

*La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di*

*solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo iniziative nel settore della formazione e istruzione dei minori e dei giovani con particolare attenzione a quelli in condizioni di svantaggio fisico, morale e /o materiale.*

*A tal fine la Fondazione in particolare e in via meramente esemplificativa:*

*promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;  
promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni o enti che operano per la crescita civile, culturale e sociale della Comunità;  
promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini.*

### **3. LA POSSIBILITÀ DI DONARE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE**

Su questo punto in particolare alcune sottolineature potrebbero essere:

- ✓ per riuscire a svolgere le proprie attività istituzionali, può non esservi altro modo che donare a un altro ente maggiormente deputato a svolgere una certa attività;
- ✓ mantenere la proprietà (per esempio della scuola) potrebbe voler dire per la Fondazione non proprio un beneficio economico in termini di manutenzione, progetti, preclusione a fondi pubblici;
- ✓ a tutela della capacità di disporre sempre dei propri beni, ecco l'unanimità richiesta anche per l'eventuale donazione;
- ✓ più che parlare di patrimonio alienato quindi, si può parlare di progetto realizzato attraverso un altro ente più idoneo.

Se vengono accolte le modifiche riguardanti la qualifica professionale e prevalentemente assistenziale delle iniziative della Fondazione, allora essa potrebbe:

- ✓ costruire la scuola su terreno proprio;
- ✓ donarla al Comune di mantenimento di tale destinazione

#### **art. 3 (attuale)**

La Fondazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, le attività analoghe alle precedenti, nonché altre attività accessorie, in quanto ad esse integrative, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo.

Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione può avvalersi della collaborazione di altre Organizzazioni e/o Enti, pubblici o privati, operanti senza fini di lucro.

#### **art. 4**

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

#### **art. 3 (proposta di modifica)**

*Al fine di garantire il raggiungimento dei propri fini statutari la Fondazione può avvalersi della collaborazione di altre organizzazioni e/o enti pubblici o privati anche con cessione senza corrispettivo di parte del patrimonio attraverso donazione modale o datio ob causam senza corrispettivo in denaro, di una parte del patrimonio della Fondazione, anche immobiliare, ad ente locale o a fondazione senza scopo di lucro al fine espresso di attuare in concreto le finalità statutarie, finalità in tal caso assunte dal beneficiario”.*

**art. 9**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere prese con l'intervento di almeno due Membri, a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, nonché per le donazioni o datio ob causam immobiliari, occorre il voto favorevole dell'unanimità dei Membri del Consiglio di Amministrazione.

**4. CONCLUSIONI**

- 4.1. Istruzione o assistenza? Forse per uscire dall'impasse, al fine di individuare necessariamente l'ufficio della Giunta Regionale competente all'istruttoria del procedimento, occorre sottolineare la vera finalità della Fondazione, cioè la crescita dei giovani. E quando si parla di giovani, stando alla nostra esperienza locale clarense, spesso il lavoro di rete tocca più ambiti: politiche giovanili, servizi sociali, sport, cultura, famiglia, lavoro...
- 4.2. Per definire la finalità prevalente è inoltre opportuno considerare i bisogni della Chiari di oggi, secondo una concezione educativa più esigente. A che serve, diceva il buon missionario, dare continuamente il pesce senza insegnare a pescare? Da tempo la Fondazione, senza disdegnare il gioco e l'informalità, cerca tuttavia di fare un passo ulteriore, cioè formare e istruire attraverso laboratori, attività, corsi. Quasi sempre questi corsi sono gratuiti, ma non per questo meno efficaci. Tentativi di scuola di vita familiare e di scuola bottega simpatizzano, a nostro modo di vedere, verso l'istruzione, come primaria forma di assistenza.
- 4.3. Dal 2007 ad oggi la Fondazione è, passi il termine, risorta. La liberazione dei terreni e la conversione patrimoniale attraverso 1MW di impianto fotovoltaico (in funzione) e il golf (verso la conferenza dei servizi), insieme ai lavori di recupero della sede stanno raddoppiando il patrimonio (dai 13 ai 20 milioni di euro in vent'anni) garantendo anche oltre il ventennio un reddito elevato. La Fondazione non ci sarebbe mai riuscita senza l'aiuto dell'Amministrazione Comunale, della Parrocchia, della Provincia e di tutti i Volontari della città di Chiari. Il beneficio che la Fondazione ha ricevuto non si quantifica solo nei milioni di euro in aggiunta al suo patrimonio, ma soprattutto nella possibilità stessa di perseguire le proprie finalità e di aiutare a sua volta non tanto i benefattori sopracitati, quanto i giovani.
- 4.4. Chiamiamolo obbligo morale, dovere di gratitudine per quanto ricevuto, fedeltà al carisma e all'opera del fondatore prevosto Morcelli... ma i bisogni cui la Fondazione si sente chiamata a rispondere oggi (senza mettere minimamente a repentaglio la propria salute) verso i giovani della città di Chiari sono:
  - ✓ contribuire alla costruzione di una struttura scolastica pubblica;
  - ✓ contribuire alla costruzione di una struttura polivalente (aggregativa, sportiva, culturale);
  - ✓ incrementare da 7 a 10 educatori il servizio di CAG rendendolo sempre più formativo e strutturato.
- 4.5. Nei sei mesi trascorsi dalla delibera di modifica si è scatenata una battaglia politica che da Chiari è giunta fino in Regione. Alcuni (pochi per la verità), più attenti a recare danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale che alla vita della Fondazione, hanno fatto e detto di tutto per palesare la presunta illegittimità (poi dimostratasi oggettiva) del Presidente don Alberto Boscaglia: peccato che per quattro anni anche loro fossero d'accordo con la sua nomina... Il suo farsi da parte immediato e disponibile, ha permesso a questo CdA di

riproporre un'istanza di modifica che, ne siamo certi, arrecherà tanto bene ai giovani e a tutti i clarensi.

*Nadia Turotti  
Consigliere dal 2004 per nomina del Sindaco  
e riconfermata nel 2010  
Presidente dal 21 marzo 2011*

*Oscar Traversari – Andrea Memoli  
Componenti del Consiglio*

La risposta da parte della dirigente preposta in Regione Lombardia, dott.ssa Rosetta Gagliardo, datata 26 settembre 2011, ritiene *“non ammissibile la donazione del patrimonio immobiliare ad altri enti, pubblici o privati, in quanto potenzialmente suscettibile di produrre una diminuzione patrimoniale tale da compromettere la capacità dell’ente di realizzare le finalità statutarie, provocandone così il rischio di estinzione. Gli scopi e gli ambiti di attività dell’ente devono essere disciplinati con precisione e chiarezza, distinguendo tra assistenza, formazione e istruzione e, qualora siano previsti più scopi, si dovrebbe indicare l’attività prevalente, anche con apposita relazione, al fine di individuare l’ufficio Regionale responsabile dell’istruttoria”*. Perviene contestualmente alla Fondazione anche la richiesta di fornire le tavole fondative dell’ente per una verifica previa della mancanza di eventuali difformità rispetto alla volontà del fondatore.



Giunta Regionale  
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E  
SOLIDARIETA' SOCIALE  
SISTEMI DI WELFARE  
ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano  
Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[famiglia@pec.regione.lombardia.it](mailto:famiglia@pec.regione.lombardia.it)

Protocollo G1.2011.0010918 del 26/09/2011  
Firmato digitalmente da ROSETTA GAGLIARDO

Alla c.a.  
Istituto Morcelliano  
via Bonatelli 21  
25032 CHIARI (BS)

**Oggetto : richiesta modifica statutaria – art. 4 Regolamento regionale 2/2001.**

Con riferimento all'atto di ratifica della delibera di modifica statutaria, pervenuto con nota del 18/07/2011, prot. A1.2011.0070108, e a seguito dell'esame dello statuto presentato per l'approvazione, si rileva che:

- la donazione del patrimonio immobiliare ad altri enti, pubblici o privati, prevista dall'art. 3 ultimo comma dello Statuto, non è ammissibile in quanto potenzialmente suscettibile di produrre una diminuzione patrimoniale tale da compromettere la capacità dell'Ente di realizzare le finalità statutarie, provocandone così il rischio di estinzione. Sul punto giova sottolineare che, in una fondazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio è essenziale per il mantenimento e lo sviluppo della *mission*.
- gli scopi e gli ambiti di attività dell'ente devono essere disciplinati con precisione e chiarezza, distinguendo tra assistenza, formazione, istruzione e, qualora siano previsti più scopi, si dovrebbe indicare l'attività prevalente, anche con apposita relazione, al fine di individuare l'Ufficio regionale responsabile dell'istruttoria.

Oltre a quanto sopra richiesto e al fine di verificare che le modifiche, riferite alla nuova composizione del consiglio di amministrazione, agli scopi statutarî ed all'estinzione dell'ente, non contrastino con la volontà dei fondatori, si chiede di trasmettere le tavole fondative dell'ente (testamento del fondatore, eventuali donazioni e atto costitutivo).

In attesa di riscontro, si porgono con l'occasione i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.  
ROSETTA GAGLIARDO

**Referente per l'istruttoria della pratica: SIMONA VENTRELLA Tel. 02/6765.3614**

## **La donazione modale**

Chiari, 30/09/2011

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA,  
CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E  
SOLIDARIETÀ SOCIALE  
SISTEMI DI WELFARE  
ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

DIRIGENTE  
Rosetta Gagliardo

### **OGGETTO: Ulteriori riflessioni riguardo la modifica di Statuto**

Grazie per la celerità e la chiarezza con la quale avete fatto pervenire all'Istituto le Vostre osservazioni, necessarie per approfondire ulteriormente l'opportunità e la forma stessa di una eventuale modifica dello Statuto.

Nel merito, cerchiamo di sviluppare alcune riflessioni senza ripetere quanto già espresso nella relazione (allegato 1) già pervenutavi, alla luce dei Vostri rilievi.

Speriamo in tal modo di offrire il nostro contributo al raggiungimento della scelta migliore per il bene della Fondazione e di tutta la comunità clarense.

### **I termini della donazione modale**

La donazione del patrimonio immobiliare ad altri enti, pubblici o privati, prevista dall'art. 3 ultimo comma dello Statuto, non è ammissibile **in quanto potenzialmente suscettibile di produrre una diminuzione patrimoniale tale da compromette la capacità dell'Ente di realizzare le finalità statutarie, provocandone così il rischio di estinzione.** Sul punto giova sottolineare che, **in una fondazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio è essenziale per il mantenimento e lo sviluppo della mission.**

Quanto sopra è pienamente condivisibile, nonché l'obiettivo primario di codesta (e della precedente) amministrazione. Nulla deve essere fatto che possa compromettere la realizzazione delle finalità statutarie o portare addirittura all'estinzione dell'Istituto!

In realtà questa è esattamente la situazione in cui la Fondazione si è venuta a trovare nel 2007, prima del radicale cambiamento tutt'ora in corso, che si è posto fin da subito i seguenti obiettivi:

- ✓ invertire la rotta di impoverimento patrimoniale dell'Istituto a causa di affitti irrisori e immobili ormai fatiscenti;
- ✓ risvegliare l'attività diretta secondo le finalità statutarie dopo circa quarant'anni di inattività;
- ✓ garantire una prospettiva reddituale a lungo termine capace di dare stabilità tanto ai progetti quanto al patrimonio.

In cinque anni, si è passati da una situazione di agonia (nessuna iniziativa, perdita patrimoniale, rendita nulla) a una consistente ripresa: solo questo ha permesso di dar vita all'idea di "donazione modale", in quanto certi che questa non solo non nuoce alla crescita della Fondazione, ma le permetta di raggiungere finalità che da sola non raggiungerebbe.

Di certo quindi una diminuzione di conto economico (come del resto ogni iniziativa non a scopo di lucro di per sé procura) ma comunque mai inferiore al punto patrimoniale in cui ci si trova ora, anzi neppure limitativa del *trend* di crescita ormai avviato.

Come è stato possibile tutto questo?

Risolta la questione affittuari, la Fondazione ha ottimizzato (passi il termine un poco presuntuoso) la proprietà in suo possesso attraverso due iniziative importanti: 1MW di **fotovoltaico** (incentivo 2010, attivo dal 6 giugno) e il **golf** (verso la conferenza dei servizi).

Il patrimonio in continuo calo ereditato nel 2007 di circa euro 12.000.000 a rendita nulla (insufficiente anche solo per pagare assicurazioni e manutenzioni) sta crescendo progressivamente e nel prossimo ventennio raggiungerà i 22.000.000 grazie a una rendita di tutto rispetto.

Queste operazioni permettono il raggiungimento delle seguenti finalità :

- ✓ sostenere il *doposcuola* (attivo da quattro anni, **8 assunti**, euro 100.000 annui) senza dipendere più dal comune;
- ✓ *incrementare di 3-4 milioni il patrimonio* (sia in **liquidità**, che nella **sistemazione del palazzo** storico della sede, che in **nuove strutture** per le attività statutarie);
- ✓ edificare le **scuole** (pubbliche) per tutta la comunità.

Capitolo scuole. La fondazione legge il bisogno che la cittadinanza ha di nuova edilizia scolastica. La scelta è stata di offrire alla città uno dei due poli scolastici. Se l'unica soluzione è per la Fondazione il mantenimento della proprietà delle scuole costruite, non essendo possibile una forma come la "donazione modale" o analoga ad essa, la Fondazione costruirà e manterrà tale proprietà.

Ci si chiede tuttavia se convenga veramente alla Fondazione:

- ✓ non poter accedere ai finanziamenti pubblici per l'edilizia scolastica;
- ✓ mantenere un valore patrimoniale non utilizzabile se non forse in quanto terreno (a chi si può vendere una scuola?);
- ✓ contrattare l'affitto con qualsiasi amministrazione, discutere su quali siano le manutenzioni straordinarie o ordinarie, gestire nel complesso una struttura simile.

Per questo la Fondazione preferirebbe non rimanere proprietaria delle scuole. Al contrario, è bello pensare che chiunque possa accedervi con tutta la gratitudine che il Morcelli merita. Non una via, non una rotonda, non solo delle borse di studio o un monumento: una scuola, per la città.

### La finalità prevalente

Gli scopi e gli ambiti di attività dell'ente devono essere disciplinati con precisione e chiarezza, distinguendo tra assistenza, formazione, istruzione e, qualora siano previsti più scopi, si dovrebbe **indicare l'attività prevalente**, anche con apposita relazione, al fine di individuare l'Ufficio regionale responsabile dell'istruttoria.

Considerando le tavole fondative, la vita del fondatore, la storia passata e recente dell'Istituto, mi pare quantomeno possibile e coerente classificare le finalità in questo modo:

- ✓ istruzione;
- ✓ formazione;
- ✓ assistenza.

Ritengo perciò che l'attività prevalente sia quella dell'istruzione, sebbene nell'ultimo decennio, a partire dalla modifica di statuto del 2003, si sia sottolineata la finalità assistenziale, che tuttavia non verrebbe comunque trascurata.

### Composizione del Consiglio di Amministrazione

Oltre a quanto sopra richiesto e al fine di verificare che le modifiche, riferite alla nuova composizione del consiglio di amministrazione, agli scopi statutari ed all'estinzione dell'ente, non contrastino con la volontà dei fondatori, si chiede di trasmettere le tavole fondative dell'ente (testamento del fondatore, eventuali donazioni e atto costitutivo).

In allegato trovate la trascrizione dell'”Istromento di Fondazione”.

Mi permetto solamente di richiamare il motivo di questo testamento: che la proprietà del Prevosto rimanesse a beneficio della comunità parrocchiale clarense, evitando la confisca da parte dello stato. Da qui l'attribuzione alla propria famiglia estinta fin dal 1845 e, in caso di estinzione della stessa, il rimando alla nomina dell'autorità religiosa affiancata da quella civile.

#### **Possibili ulteriori modifiche**

La Fondazione intende, se possibile, arrivare a una modifica di statuto definitiva previo avvallo da parte dell'Ufficio regionale competente. Se quanto sopra non soddisfacesse le obiezioni poste dalla Vostra Direzione, chiediamo di poter ricevere da Voi una proposta, se possibile, o eventualmente un incontro.

Chissà, forse non serve inserire il termine “donazione modale” per poter donare delle scuole alla città, oppure è possibile mantenere il membro di nomina del sindaco, quello del parroco, più il parroco stesso...

Grazie per il tempo che dedicate alla Fondazione, nella ricerca del bene e del giusto.  
Buon lavoro e cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Nadia Turotti



28-NOV-2011 11:56 From:

To: 8307009229

P. 1/1



Giunta Regionale  
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E  
SOLIDARIETA' SOCIALE  
SISTEMI DI WELFARE  
ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Palazzo Città di Lombardia n.1  
20134 Milano  
Tel 02 67651

www.regione.lombardia.it  
casella@questione.lombardia.it

Protocollo GI.2011.0014415 del 28/11/2011  
Firmato digitalmente da ROSETTA GAGLIARDO

Alla  
Istituto Morcelliano  
via Bonatelli 21  
25032 CHIARI (BS)

**Oggetto : Istanza di modifica statutaria Istituto Morcelliano di Chiari 18/07/2011 - prot. n. A1.2011.0070708**

Dall'esame della documentazione integrativa consegnata in occasione dell'incontro, avvenuto in data 23.11.2011, si rileva che le tavole fondative e, in particolare, l'istrumento di fondazione del 30.07.1817, contengono alcune prescrizioni sulla composizione del consiglio di amministrazione.

In particolare il fondatore Antonio Morcelli aveva affidato al Sindaco del comune di Chiari la nomina di uno degli amministratori, tale disposizione, mantenuta negli anni fino allo statuto vigente, è stata invece eliminata in occasione dell'approvazione del nuovo statuto, proposto con l'istanza in oggetto.

Si richiama, pertanto, l'attenzione di codesta istituto circa l'opportunità di riportare il consiglio di amministrazione dell'ente alla composizione originaria o di inserire, nell'atto pubblico di modifica statutaria, le motivazioni a supporto della scelta di superare le disposizioni del fondatore.

Si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL DIRIGENTE

ROSETTA GAGLIARDO

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

**Referente per l'istruttoria della pratica: SIMONA VENTRELLA Tel. 02/6765.3614**

Il 23 novembre 2011 si svolge in Regione un incontro conclusivo che definisce l'impossibilità di inserire nello Statuto dell'ente la donazione modale come pure non è consentito togliere la facoltà di nomina di due dei tre Curatori della Fondazione al Parroco e al Sindaco. La definitiva modifica dello Statuto, inoltrata il 28 novembre 2011 dal Presidente della Fondazione Nadia Turotti in Regione, avviene perciò nel rispetto di queste prescrizioni.

Chiari, 28/11/2011

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA,  
CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE  
E SOLIDARIETÀ SOCIALE  
SISTEMI DI WELFARE  
ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 Milano

DIRIGENTE  
Rosetta Gagliardo

**OGGETTO: motivazioni della proposta di modifica di alcuni articoli dello Statuto.**

#### **1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Non è la prima volta che nella sua storia la Fondazione si interroga sulla composizione del proprio Consiglio di Amministrazione. Nell'Instrumento di Fondazione del 1817 si legge:

*«La nomina dei soggetti scelti per Curatori come sopra dovrà sottoporsi indispensabilmente al Revo do Sig Prevosto, od a quella primaria autorità ecclesiastica di questa parrocchia che vi sarà, nonché al primo degli amministratori della Comune di Chiari, per ottenere l'approvazione da accordarsi sollecitamente, ove ragionevoli motivi non vi ostassero. Estinguendosi la famiglia Morcelli l'elezione dei suddetti curatori sarà di esclusivo diritto delle sullodate due autorità ecclesiastica e comunale, senza il bisogno di approvazione di altri».*

Il Morcelli rivendica le nomine dei curatori alla propria famiglia, pur vincolandole all'obbligo di sottoporle, diremmo oggi, al Parroco e al Sindaco. Non ci è dato di conoscerne il motivo, se per timore di confische statali di matrice napoleonica, o di altrettante possibili attenzioni da parte di quella che oggi chiameremmo "parrocchia". Il problema si pone quando, oltre la morte del Prevosto Morcelli, si estingue quanto rimasto della sua famiglia.

La *Pianta Morale* del 24 settembre 1845 propone di coinvolgere solo il deputato comunale nella nomina dei curatori. A lui solo spetterebbe:

*Direzione generale dell'Istituto, proposizione alla nomina dei Curatori e delle Presidenti, vigilanza perché siano fatti eseguire i regolamenti disciplinari della Fondiaria, visitare i conti dell'amministrazione per poi presentarli alle autorità.*

Tale proposta è probabilmente motivata dal fatto che non sempre autorità governativa e autorità religiosa (e di conseguenza i loro nominati) vadano d'amore e d'accordo. Nell'Approvazione Governativa del 17 giugno 1846 questo non viene permesso, fissando quasi un punto di non ritorno riguardo il medesimo peso delle due autorità in sede di nomine:

*Essendo demandata dal suddetto regolamento la nomina di due Curatori incaricati dell'amministrazione del patrimonio dell'istituto, al parroco e primo deputato del comune, poiché ora è estinta la famiglia Morcelli giusta quanto viene esposto non si ammette che esso I Deputato come si indicherebbe sull'annotazione fatta, abbia solamente la proposizione per tale elezione, ceca si deve seguire precisamente la fondiaria.*

Il nuovo statuto del 1879 non aggiunge molto altro sull'argomento: l'Istituto riesce a perseguire direttamente le proprie attività fino all'anno 1963, scrivendo pagine di storia clarense e accompagnando la crescita di generazioni di donne e madri.

In quel periodo le cose si complicano al punto da congelare ogni attività: la dipartita della Congregazione religiosa delle suore e la situazione finanziaria non rosea esigono decisioni che due curatori a vita difficilmente potevano garantire. In caso di disaccordo infatti, le scelte semplicemente non vengono prese: meglio poter contare su tre Curatori per creare in votazione una maggioranza determinando inoltre la durata della carica. Nel 2003 il nuovo Statuto (tutt'ora in vigore) riporta:

*Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Membri (o Curatori) scelti fra i cittadini clarensi residenti da almeno dieci anni che diano garanzia dell'osservanza dei fini statutari, due dei quali vengono nominati a titolo personale uno ciascuno dal Parroco pro tempore della Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita di Chiari e dal Sindaco pro tempore di Chiari. La nomina del terzo avrà luogo per cooptazione da parte dei consiglieri, come detto designati, entro quarantacinque giorni dalla nomina degli stessi. In caso di disaccordo tra i due o di mancata designazione entro il predetto termine di quarantacinque giorni, la nomina viene demandata al Sindaco ed al Parroco che provvederanno, congiuntamente e sempre a titolo personale, alla nomina. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica sei anni, scadono congiuntamente e possono essere riconfermati senza interruzione.*

I fatti tuttavia non hanno dato ragione della bontà dell'intuizione. È storia recente che le nomine dei Consiglieri da parte di parroco e sindaco nel 2004 secondo il nuovo statuto, si siano tradotte nella nomina del terzo membro solo nel 2007. E come si sia dovuti ricorrere al parere dell'Asl per determinare la scadenza dell'imperfetto Consiglio che si era costituito.

La modifica ora proposta, riguardo l'articolo 6, ha trovato maggiori difficoltà nella valutazione della legittimità del Consiglio proponente che non nei contenuti! La proposta è questa:

*Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre Membri (o Curatori), due dei quali vengono nominati a titolo personale uno ciascuno dal Parroco pro tempore della Parrocchia dei SS. Faustino e Giovita di Chiari e dal Sindaco pro tempore di Chiari. La nomina del terzo verrà indicata dal Consiglio Pastorale per gli Affari Economici della comunità clarense e scelto tra i membri che lo compongono.*

Oltre ai Curatori la cui nomina spetta a Parroco e Sindaco (dato assodato dal 1846) e alla necessità di un terzo curatore (novità positiva del 2003), si ritiene necessario precisare la nomina del terzo così da risolvere definitivamente una questione che non ha permesso per lungo tempo alla Fondazione di essere gestibile ed efficace.

Un membro del Consiglio Pastorale per gli Affari Economici come curatore garantirebbe sia l'ispirazione cristiana cattolica (difficile oggi contemprarla nelle iniziative oratoriane come il CAG, concerti, eventi sportivi, grest, gite...) sia l'espressione della comunità civile (un cristiano è prima di tutto un cittadino). Il terzo curatore quindi è scelto in quanto cittadino a servizio della comunità cristiana.

## 2. LA FINALITÀ PREVALENTE DELL'ISTRUZIONE

Il Prevosto Morcelli ha mostrato a più riprese lungo la sua vita l'intenzione di istruire i giovani, in particolare quelli più svantaggiati. Nel 1793 si pubblica a Brescia la *Costituzione delle scuole pubbliche di Chiari*, opera che testimonia il suo impegno come riformatore e i suoi indirizzi pedagogici. Viene

associato all'*Accademia del Dipartimento del Mella* nel 1801, all'*Istituto Nazionale* per volontà di Napoleone l'anno dopo, nel 1808 all'*Accademia di Firenze*, nel 1810 a quella di *Napoli*, nel 1811 a quella di *Roma*. Nel 1814 pubblica a Brescia un'antologia latina per gli studenti della scuola di Chiari: sono poesie latine parte di autori classici, parte scritte dallo stesso Morcelli, che si ispira a fatti, situazioni e icone della vita clarense. L'Istituto non fa eccezione: l'istruzione è sempre presente nei testi fondamentali che lo caratterizzano:

*«Sarà loro premura tenere esercitate le pupille secondo le loro capacità ed istruirle nelle cose occorrenti nelle famiglie; insegneranno loro a coltivare l'orto, a fare il bucato, e a chi riesce a leggere, se ne avesse il talento».* (1817, Instrumento di Fondazione – Regola delle due Presidenti, IV).

*«Natura ed oggetto del pio luogo: l'Istituto è destinato a dare ricovero, vitto, istruzione ed educazione familiare con sentimenti di povertà alle pupille di questo paese al senso dell'istruzione del Prevosto Stefano Antonio Morcelli del fu Franco di questa comune; e questo allo scopo che istruite convenientemente ed altresì pienamente premunite contro il vizio profano, riescano a diventare buone domestiche, buone mogli e savie madri».* (1845, Pianta morale)

*«Scopo dell'Opera pia è di raccogliere, mantenere, istruire, ed educare alle sociali e cristiane virtù giovinette clarensi sprovvolute di mezzi e di domestica tutela».* (1878, Statuto)

Solo nello Statuto del 2003 le cose cambiano:

*«Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale di ispirazione cristiana cattolica e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari. I minori ed i giovani rappresentano la realtà più significativa cui saranno rivolti gli interventi che la Fondazione programmerà per la prevenzione del disagio giovanile.*

*Tenuto conto delle origini della Fondazione, trovano particolare considerazione:*

- c) *L'educazione morale ed intellettuale e la formazione cattolica dei minori e dei giovani in condizioni familiari e/o soggettive di difficoltà economica e sociale.*
- d) *La promozione, l'organizzazione e la gestione dei servizi di carattere innovativo o sperimentale con particolare riferimento ai servizi diretti a necessità educativo/assistenziali non ancora adeguatamente oggetto di pubblici interventi».*

La vera domanda allora pare non sia “perché aggiungere la finalità dell'istruzione?” , quanto piuttosto “perché nel 2003 è stata tolta (tra l'altro, con l'avverbio esclusivamente)?”. Riaffermare la finalità dell'istruzione, ne siamo certi, significa rispettarne il passato e incanalare in binari solidi il futuro.

Da qui la proposta di modifica dell'articolo 3:

*La Fondazione, che non ha scopo di lucro, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo iniziative nel settore della formazione e istruzione dei minori e dei giovani con particolare attenzione a quelli in condizioni di svantaggio fisico, morale e /o materiale. A tal fine la Fondazione in particolare e in via meramente esemplificativa:*

- a) *promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;*
- b) *promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni o enti che operano per la crescita civile, culturale e sociale della Comunità;*
- c) *promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini.*

In data 2 dicembre 2011, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con deliberazione verbalizzata mediante atto pubblico rogitato dal notaio Chiara Zichichi in Brescia rep. n. 98301 racc. 18061 e registrato a Brescia in data 9 dicembre 2011 approva alcune modifiche allo Statuto della Fondazione.



Giunta Regionale  
DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E  
SOLIDARIETA' SOCIALE  
SISTEMI DI WELFARE  
ACCREDITAMENTO E CONTROLLI

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano  
Tel 02 6765.4436

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)  
[famiglia@pec.regione.lombardia.it](mailto:famiglia@pec.regione.lombardia.it)

Protocollo G1.2012.0001567 del 30/01/2012  
Firmato digitalmente da ROSETTA GAGLIARDO

Alla  
Fondazione Istituto Morcelliano  
Via Bonatelli, 21  
25032 CHIARI (BS)

**Oggetto : notifica decreto nr. 376 del 24.01.2012**

Con la presente si trasmette, per notifica, la copia conforme del decreto a firma Presidente della Regione Lombardia nr. 376 del 24.01.2012 avente ad oggetto: "Approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione "Istituto Morcelliano" con sede in Chiari (BS) viale Bonatelli n. 21. Iscrizione nel registro regionale ai sensi dell'art. 4 del regolamento regionale n. 2/2001".

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE  
ROSETTA GAGLIARDO

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

Referente per l'istruttoria della pratica: DANIELA CERIOTTI Tel. 02/6765.3506

**Gennaio 2012. In attesa dell'autorizzazione regionale alla proposta di modifica statutaria. Scompare la donazione modale e si riafferma la finalità dell'istruzione**

Nella comunicazione redatta da don Boscaglia il 31 gennaio 2012 ed indirizzata al Prevosto Mons. Verzeletti ed al Sindaco Senatore Mazzatorta si afferma che si è in al momento in attesa delle conclusioni positive dell'iter amministrativo di modifica dello Statuto dell'ente.

"Nell'incontro avuto presso la Regione mercoledì 23 novembre 2011- scrive don Boscaglia - è stata definita ("definitivamente") la modifica di Statuto. Quanto riporto di seguito ne costituisce l'introduzione allegata all'atto notarile. Sottolineo fin da subito le due modifiche sostanziali:

- ✓ si recupera la volontà originaria del fondatore Prevosto Morcelli, risolvendo nelle nomine del Consiglio di Amministrazione il contenzioso che, viziato dal timore originario della confisca statale, ha ostacolato fin dall'inizio l'autonomia e l'efficacia decisionale della stessa;
- ✓ l'istruzione è tornata ad essere la finalità prevalente, riacquistando l'identità che l'Istituto ha avuto fin dal 1817 e che assai stranamente lo Statuto del 2003 aveva smarrito.

Senza bisogno di contemplare la donazione modale all'interno dei propri articoli, l'Istituto si ritrova così a poter rivolgere la propria attenzione e le proprie risorse verso il mondo scolastico".

**24 gennaio 2012. Decreto regionale di modifica allo Statuto della Fondazione**

Il 24 gennaio 2012 viene firmato dal Presidente di Regione Lombardia Roberto Formigoni il decreto n. 376 in tema di "Approvazione delle modifiche allo Statuto della Fondazione Istituto Morcelliano con sede in Chiari iscritta al Registro Regionale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento regionale n.2/2001". Il decreto viene notificato al Consiglio di Amministrazione della Fondazione il 30 gennaio 2012.